

]HackingTeam[

Lavoro a progetto

Tra la HT Srl con sede legale in Milano, Via Moscova n. 13, cap. 20121, Codice Fiscale 03924730967, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, d'ora innanzi anche denominata Committente;

ed

il Signor Eros Marcon, nato a Catania il 28/10/1971, residente a Milano in Via Plinio n. 16, cap. 20129, Codice Fiscale MRCRSE71R28C351E d'ora innanzi denominato Collaboratore,

premessso che

il Committente è interessato ad acquisire le prestazioni rese dal Collaboratore e che questi si è reso disponibile ad offrire dette prestazioni

si conviene e si stipula

il seguente incarico di lavoro a progetto alle condizioni di seguito indicate e come disciplinato dal Dlgs 276/03:

Art. 1 - Contenuto dell'incarico.

1.1. Il Committente conferisce al Collaboratore che accetta, incarico di svolgere presso i propri uffici, l'attività di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del contratto.

Art. 2 - Modalità di espletamento dell'incarico.

2.1. Il Collaboratore svolgerà la propria prestazione in autonomia, avrà piena libertà organizzativa e deciderà liberamente le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico, pur operando in modo coordinato con le indicazioni programmatiche stabilite dal Committente ed utilizzando gli strumenti di lavoro da questi messi a disposizione.

2.2. Il Collaboratore si obbligherà al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente contratto, decidendo i tempi del proprio lavoro, ed in particolare i giorni di intervento e gli orari, compatibilmente con le esigenze del Committente.

2.3. Il Collaboratore dovrà prestare la sua attività personalmente e solo in modo non prevalente potrà avvalersi dell'opera di propri incaricati o sostituti, i quali potranno accedere ai locali del Committente solo previa autorizzazione di questi e fermo restando l'esclusiva responsabilità del Collaboratore nei rapporti con i propri sostituti.

Art. 3 - Misura del compenso, periodicità dell'erogazione, rimborso delle spese.

3.1. Le parti convengono che per l'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto e per ogni responsabilità assunta dal Collaboratore, il compenso forfetario ed onnicomprensivo riferito all'intero progetto, sarà pari a 50.004,00 euro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

3.2. L'importo del compenso potrà essere modificato di comune accordo durante il periodo della collaborazione.

3.3. Il compenso sarà corrisposto attraverso acconti mensili pari a 4.167,00 euro lordi;

AV

3.4. Qualora in seguito all'attività richiesta, il Collaboratore dovesse sostenere delle spese, le stesse, previa autorizzazione del Committente, saranno rimborsate a piè di lista.

Art. 4 – Decorrenza, durata e risoluzione dell'incarico.

4.1. Il presente contratto decorrerà dal 1 marzo 2012 ed avrà durata sino al 28 febbraio 2013.

4.2 Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento, a seguito di grave inadempienza di una delle parti, per iscritto, a mezzo di raccomandata. Oppure, anche in assenza di gravi motivi, sempre per iscritto ed a mezzo di raccomandata, nel rispetto del termine di preavviso concordemente stabilito in 30 giorni di calendario.

4.3. In caso di inadempienza dei termini contrattuali di cui al punto precedente, la parte inadempiente, sarà tenuta al pagamento di una penale di importo pari ad una mensilità.

4.4 In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso di cui all'articolo 3.1, sarà rideterminato in relazione allo stato di esecuzione del progetto al momento della cessazione dell'incarico. Le parti convengono che, al fine di valutare lo stato di esecuzione del progetto, si adotterà quale migliore approssimazione, il criterio di ripartizione temporale.

Art. 5 – Impedimento temporaneo della prestazione

5.1. La malattia e l'infortunio del Collaboratore sospendono il presente contratto ma non ne determinano la proroga del termine.

5.2. Il Committente si riserva la possibilità di recedere dal presente contratto nel caso in cui l'evento di malattia o infortunio abbia una durata superiore ad 1/6 della durata del presente contratto, se determinata, oppure a 30 giorni se determinabile.

5.3. Nei casi di malattia e infortunio sono dovute al Collaboratore soltanto le prestazioni assistenziali di legge.

Art. 6 – Natura dell'incarico.

6.1. E' dalle parti espressamente convenuto che il presente incarico non costituirà in alcun modo prestazione di lavoro subordinato, pur comportando un adeguamento da parte del Collaboratore alle indicazioni di carattere generale ed organizzativo del Committente.

6.2. Il Collaboratore non assumerà impegni e obbligazioni che lo pongano direttamente od indirettamente in una situazione di subordinazione, in quanto le sue prestazioni saranno espletate esclusivamente in regime di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e segg. del codice civile.

6.3. Il Collaboratore non sarà soggetto al potere gerarchico e di controllo del Committente, non osserverà alcuna direttiva specifica né risponderà in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione.

6.4. Il Collaboratore non dovrà giustificare le proprie assenze, fermo restando l'obbligo di comunicare prontamente detti eventi allorquando abbiano rilevanza ai fini dell'organizzazione e del corretto funzionamento dell'attività aziendale.

]HackingTeam[

Segue: Contratto a progetto Ht srl/ MARCON EROS

pag.3/4

Art. 7 - Diligenza, riservatezza e divieto di concorrenza.

7.1. Il Collaboratore si impegnerà a svolgere il proprio incarico con la massima diligenza e perizia.

7.2. Il Collaboratore si impegnerà inoltre, sia durante il periodo di vigenza del presente contratto, sia dopo la risoluzione dello stesso, a conservare la più stretta segretezza sull'attività del Committente, non divulgando notizie riservate o che comunque possano costituire pregiudizio per il Committente.

7.3. Il Collaboratore sarà tenuto altresì a non asportare dai locali del Committente alcun documento, senza espressa autorizzazione del Committente.

7.4. Per tutta la durata del presente contratto il Collaboratore si impegnerà a non svolgere attività in concorrenza con il Committente, mentre sarà libero di svolgere diversa attività lavorativa purché non contrastante con gli impegni assunti nel presente contratto.

7.5 Il Collaboratore riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, informazioni e know-how, nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di collaborazione con HT S.r.l. con sede legale in Milano, Via Moscova 13, CF 03924730967 (HT), e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

7.6 Il compenso oggetto del rapporto di collaborazione remunera nella percentuale del 50% l'attività inventiva del *Sig. Marcon*, e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

7.7 Il Collaboratore si impegna, anche successivamente alla scadenza del rapporto di collaborazione, a mantenere strettamente confidenziali, anche ai sensi dell'art. 98 CPI, tutte le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali ovvero collegate, direttamente e/o indirettamente, alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui verrà a conoscenza durante il rapporto di collaborazione o che il Collaboratore autonomamente, in tale ambito, svilupperà (Informazioni Riservate).

7.8 Dopo la cessazione, per qualsivoglia ragione, dal rapporto di collaborazione con HT, il Collaboratore dovrà restituire ogni bene di proprietà di HT o comunque contenente Informazioni Riservate o attinente alla Proprietà industriale e/o intellettuale, di cui abbia usufruito durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione con HT.

Art. 8 - Foro competente.

8.1. Tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto sono considerati essenziali e l'inosservanza anche di uno solo di essi produrrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

]HackingTeam[

Segue: Contratto a progetto Ht srl/ MARCON EROS

pag.4/4

8.2. Le parti convengono che competente a decidere ogni e qualsiasi controversia circa l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, sarà il Foro di Milano.

Art 9 - Varie.

9.1. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

9.2. Per quanto non previsto nella presente, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

9.3. Il presente contratto da conto di tutti i patti tra le parti e conseguentemente, tutte le intese eventualmente intervenute in precedenza, perderanno ogni efficacia con detta sottoscrizione, fermo che le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, in relazione a dette eventuali pattuizioni.

Milano, 27 aprile 2011

Il Collaboratore

<i>Il Committente</i>
HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc. Le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti pattuizioni : Art. 1 - Contenuto dell'incarico, Art. 2 -Modalità di espletamento dell'incarico, Art. 3 - Misura del compenso, periodicità dell'erogazione, rimborso delle spese, Art. 4 - Decorrenza, durata e risoluzione dell'incarico, Art. 5 - Impedimento temporaneo della prestazione, Art. 6 - Natura dell'incarico, Art. 7 - Diligenza, riservatezza e divieto di concorrenza, Art. 8 - Foro competente, Art 9 - Varie.

Il Collaboratore

<i>Il Committente</i>
HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

Allegato (A)

PROGRAMMA DI LAVORO

Definizione del programma di lavoro del sig. MARCON EROS nell'ambito del progetto "RCS Console development"

INDIVIDUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL COLLABORATORE.

Il Sig. MARCON EROS nell'ambito del presente progetto, si occuperà in qualità di SW developer delle attività di studio, sviluppo e implementazione della interfaccia grafica (cd. "Console") del sistema RCS.

In particolare l'obiettivo è del progetto è:

- Rifacimento completo dell'interfaccia attuale del sistema RCS;
- Estendere le attività di sviluppo del codice alle nuove features sviluppate;
- Coordinarsi con il team di sviluppo RCS affinché tutte le features e caratteristiche del prodotto abbiano una soddisfacente interfaccia grafica;

MEZZI E STRUMENTI

Nella propria attività il collaboratore avrà a disposizione tutti i mezzi necessari per gestire sia i rapporti interni con il team di lavoro.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

Il collaboratore si organizzerà autonomamente definendo i propri tempi di lavoro e le relative modalità esecutive pur operando all'interno del ciclo produttivo del committente.

Pur nell'ambito della propria autonomia, il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con quella degli altri componenti del team di lavoro per quanto necessario alla realizzazione del progetto pattuito.

Durante lo svolgimento dell'attività, il collaboratore dovrà relazionarsi con il Sig. Ornaghi Alberto per i necessari confronti e verifiche sull'andamento del progetto, dell'eventuali esigenze organizzative e dei problemi applicativi che dovessero insorgere durante l'esecuzione del progetto medesimo.